



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MALLEGGNI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2018**

Disposizioni in materia di tutela e prevenzione sull'utilizzo distorto dei servizi informatici

ONOREVOLI SENATORI. – Sono sempre più numerose le tragedie relazionate all'utilizzo distorto dei *social network* e in particolar modo, a quello dei *selfie*, della moda di scattarsi autoritratti in luoghi e situazioni pericolose.

Le sfide *social* estreme che i giovani inventano, soprattutto grazie all'aiuto delle mille potenzialità del *web* e dei *social*, non hanno fine: *balconing* (gettarsi in piscina dai balconi delle camere d'albergo), *binge drinking* (bere *shot* di superalcolici tutti d'un fiato), *daredevil selfie* (l'autoscatto in estremo pericolo), *choking game* (provocare a sé o ad altri un principio di strangolamento), *ghost riding* (abbandonare lo sterzo dell'auto a folle velocità), *eyeballing* (versare a sé o ad altri della vodka negli occhi per una vertigine *record*), *car surfing* (cavalcare un'auto in corsa come fosse una tavola da surf).

È recente la notizia di stampa che racconta la morte di due giovanissimi, uno trovato impiccato nella sua cameretta il 6 settembre scorso a Milano che, secondo gli accertamenti degli investigatori sul *personal computer*, pare sia morto per praticare il «*blackout*», una sorta di gioco del soffocamento che spinge a privarsi dell'ossigeno per periodi sempre più prolungati, l'altro a Sesto San Giovanni, precipitando da un'altezza di 25 metri da un centro commerciale, dopo aver provato a emulare giochi o video estremi in voga sul *web*. I *social network*, utilizzati come divulgatori di emozioni forti da provare a tutti i costi, sono divenuti sotto tale profilo un pericolo sociale.

A causa di una mancata o di una distorta educazione all'uso di *internet*, troppi giovani

non riescono a distinguere il reale dal virtuale.

La diffusione *online* di «*selfie* estremi» arriva a condizionare la vita di molti giovani che, in numerose circostanze, come purtroppo dimostrato dai numerosi casi di cronaca, rischiano, talvolta consapevoli, la morte, tanto da indurre a ipotizzare l'omicidio colposo.

Occorre sottolineare che, nella diffusione via *internet* di tali immagini o videoregistrazioni, manca un corretto controllo da parte dei gestori dei siti e dei *social network*, che sono quelli che traggono il maggior profitto economico grazie ai messaggi pubblicitari associati alle stesse.

Per tali ragioni, occorre obbligare i *social network* a far sì che tali immagini o videoregistrazioni, che hanno come contenuto l'esaltazione di azioni pericolose, non possano essere pubblicate.

Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale adolescenza dello scorso mese di luglio, un adolescente su dieci si fa *selfie* pericolosi mettendo a rischio la propria vita e oltre il 12 per cento è stato sfidato a fare uno scatto estremo per dimostrare il proprio coraggio. Ad esempio, a causa delle foto scattate con il treno in corsa, che pare essere uno dei passatempi preferiti dai giovani, in Italia sono aumentati del 63 per cento gli incidenti ferroviari mortali.

Con il presente disegno di legge si vuole arginare tale fenomeno mediante l'introduzione di sanzioni per i divulgatori di tali immagini.

L'articolo 1 reca la definizione di «*social media*».

L'articolo 2 introduce nel codice penale il reato di «istigazione a commettere azioni

pericolose mediante strumenti informatici» (articolo 580-*bis*).

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, includendo il nuovo reato di cui all'articolo 580-*bis* del codice penale, tra quelli per cui è prevista una sanzione amministrativa.

L'articolo 4 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno,

con particolare riferimento al commercio elettronico in materia di assenza dell'obbligo generale di sorveglianza, disponendo che tale esonero dall'obbligo di sorveglianza non si applica nei casi di cui al nuovo articolo 580-*bis* del codice penale.

L'articolo 5 prevede l'avvio da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, di campagne informative, presso le scuole di ogni ordine e grado e attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, relative alle conseguenze negative, per se stessi e per gli altri, a causa dell'uso distorto dei *social media*.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Ai fini della presente legge per «*social media*» si intendono le applicazioni *internet* che permettono la creazione e lo scambio di contenuti generati dall'utente.

### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

«580-bis. - (*Istigazione a commettere azioni pericolose mediante strumenti informatici*). - Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il titolare o il gestore del sito *internet* o del *social media*, ovvero il responsabile a qualunque titolo, che riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, immagini o videoregistrazioni che esaltano azioni pericolose, che possono urtare e condizionare la sensibilità degli utenti e indurre gli stessi a ripeterle, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*septies*.1. - In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 580-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'arti-

colo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

Art. 4.

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono premesse le seguenti parole: «Salvo i casi di cui all'articolo 580-*bis* del codice penale,».

Art. 5.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, provvede a promuovere campagne informative, presso le scuole di ogni ordine e grado e attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, di campagne relative alle conseguenze negative, per se stessi e per gli altri, a causa dell'uso distorto dei siti *internet* e dei *social media*.





€ 1,00